



Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Gruppi parlamentari

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 29.12.2023

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Cenni storici.....	3
Membri senza gruppo parlamentare.....	6
Basi legali.....	8
Ulteriori informazioni.....	9



Scheda informativa

GRUPPI PARLAMENTARI

A livello politico l'Assemblea federale è strutturata in gruppi. I gruppi costituiscono l'anello di congiunzione tra il Parlamento e i partiti politici.

Nei gruppi si raccolgono, ordinano e coordinano i vari interessi e opinioni dei parlamentari. In questo modo i gruppi forniscono un importante contributo alla capacità decisionale del Parlamento, e quindi al suo funzionamento.

I. Costituzione

Un gruppo può essere costituito in qualsiasi momento se vi aderiscono almeno cinque membri di una Camera.

Un gruppo può essere costituito da parlamentari di uno stesso partito o di partiti di analogo orientamento. Anche i deputati apertistici con sensibilità affini possono unirsi in gruppo.

I nuovi gruppi necessitano dell'approvazione della Conferenza di coordinamento.

II. Statuto

I gruppi parlamentari sono organi del Parlamento. Hanno il diritto di presentare iniziative, interventi, proposte e candidature.

I presidenti dei gruppi parlamentari del Consiglio nazionale fanno parte automaticamente dell'Ufficio e dunque sono anche membri della Conferenza di coordinamento.

III. Retribuzioni

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie. Il contributo di base è di 144 500 franchi e il contributo per membro di 26 800 franchi.

IV. Sedute

Di regola le sedute si tengono dieci giorni prima della sessione e durante quest'ultima al martedì mattina.



Cenni storici¹

Già agli albori dell'Assemblea federale i parlamentari con affinità politiche simili si incontravano per preparare in comune le sedute. I gruppi parlamentari come li intendiamo oggi si sono creati soltanto verso la fine del XIX secolo.

Nel 1946 i principi per la costituzione di un gruppo sono stati stabiliti per la prima volta nel regolamento del Consiglio nazionale (RCN): era richiesto il raggruppamento di almeno cinque membri e la costituzione di un gruppo doveva essere comunicata al presidente del Consiglio nazionale all'attenzione della Camera.

La costituzione dei gruppi parlamentari è stata disciplinata nel 1971 nell'allora legge sui rapporti fra i Consigli: i gruppi potevano comprendere membri dello stesso partito delle due Camere e anche rappresentanti di diversi partiti potevano costituire un gruppo. Il numero minimo dei membri e l'obbligo di comunicare la propria composizione sono stati invece fissati nella legge soltanto nel 1984.

Per sottolinearne l'importanza e la funzione, i gruppi parlamentari sono stati anche sanciti nella Costituzione del 1999.

Dal 2003 la legge sul Parlamento stabilisce inoltre che soltanto i parlamentari di analogo orientamento politico possono unirsi in un gruppo e che la costituzione di nuovi gruppi necessita dell'approvazione della Conferenza di coordinamento.

Le nuove disposizione sono entrate in vigore nel 2007 all'inizio della 48a legislatura.

¹ Fonti: Boris Burri, Art. 61, in: Graf/Theiler/von Wyss (ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung*, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 509 segg. ; Graf, Martin: *Groupes parlementaires*, in : *Dictionnaire historique de la Suisse*.



GRUPPI PARLAMENTARI E MEMBRI PER GRUPPO PARLAMENTARE

(Inizio della legislatura)

47 ^a Legislatura ²		48 ^a Legislatura ³		49 ^a Legislatura ⁴		50 ^a Legislatura ⁵		51 ^a Legislatura ⁶		52 ^a Legislatura ⁶	
6 Gruppi		5 / 6 ²⁰⁰⁹ Gruppi		7 Gruppi		7 Gruppi		6 Gruppi		6 Gruppi	
				BD	10	GL	7				
E	5	BD	6 ²⁰⁰⁹	GL	14	BD	8	GL	16	GL	11
G	15	G	24	G	17	G	13	G	35	G	26
C	43	CEg	52	RL	41	C	43	RL	41	RL	39
RL	54	RL	47	CE	44	RL	46	M-CEB	44	M-E	46
S	61	S	52	S	57	S	55	S	48	S	50
V	64	V	71 / 65 ²⁰⁰⁸	V	62	V	74	V	62	V	74

² C: Gruppo popolare-democratico; E: Gruppo PEV/UDF; G: I Verdi; R: Gruppo radicale-democratico; S: Gruppo socialista; V: Gruppo dell'Unione democratica di centro.

³ BD: Gruppo PBD; CEg: PPD-PEV-GLP; G: I Verdi; RL: Gruppo liberale-radical; S: Gruppo socialista; V: Gruppo dell'Unione democratica di centro.

⁴ BD: Gruppo PBD; CE: PPD/PEV; G: I Verdi; GL: Gruppo verde-liberale; RL: Gruppo liberale-radical; S: Gruppo socialista; V: Gruppo dell'Unione democratica di centro.

⁵ BD: Gruppo PBD; C: Gruppo PPD; G: I Verdi; GL: Gruppo verde-liberale; RL: Gruppo liberale-radical; S: Gruppo socialista; V: Gruppo dell'Unione democratica di centro.

⁶ G: I Verdi; GL: Gruppo verde-liberale; M-CEB: Il Gruppo del Centro. PPD-PEV-BPD; da aprile 2021 M-E: Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.; RL: Gruppo liberale-radical; S: Gruppo socialista; V: Gruppo dell'Unione democratica di centro.



COMPOSIZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI

	Gruppo costituito da membri di un unico partito	Gruppo di un partito al quale si aggregano anche membri di altri partiti	Gruppo costituito da membri di più partiti ⁷
47^a Leg.	2 Gruppi C, S	3 Gruppi G: 1 PCS + 1 SGA RL: 4 PLS V: 1 Lega	1 Gruppo E: PEV + UDF
48^a Leg.	1, 2 dal 2009 Gruppi S, BD dal 2009	3 Gruppi G: 1 PCS + 1 SGA + 1 PdL RL: 4 PLS V: 1 Lega + 1 UDF 2007 e dal 2009	1 Gruppo PDC/PEV/glp: PDC + EVP +glp
49^a Leg.	5 Gruppi BD, G, GL, RL, S	1 Gruppo V: 2 LdT + 1 senza partito + 1 MCG dal 2013	1 Gruppo PDC-PEV: PCD + EVP (+ 1 CSP)
50^a Leg.	4 Gruppi BD, GL, RL, S	3 Gruppi PPD: 2 PEV + 1 PCS G: 1 PdA V: 2 Lega + 1 MCG + 1 senza partito	
51^a Leg.	3 Gruppi GL, RL, S	2 Gruppi G: 1 PdL + 1 EàG V: 1 Lega + 1 UDF + 1 senza partito	1 Gruppo M-CEB: PPD + PEV + PBD
52^a Leg.	4 Gruppi G, GL, RL, S	1 Gruppo V: 3 MCG + 2 UDF + 1 Lega	1 Gruppo M-E: M + PEV

⁷ Sono qui considerati i gruppi la cui composizione partitica si riflette nella loro denominazione.



Membri senza gruppo parlamentare

«Senza gruppo» versus «senza partito»

I termini «senza gruppo» e «senza partito» non sono equivalenti: i parlamentari senza partito possono decidere di costituire un gruppo o di far parte di un gruppo esistente di cui condividono l'orientamento politico. Quando un parlamentare è senza partito non è quindi detto che non faccia parte di alcun gruppo. Al contrario, un parlamentare che è membro di un partito può anche non far parte di un gruppo perché il suo partito non raggiunge il numero minimo di parlamentari necessario per formarlo, oppure perché in base al suo orientamento politico non può o non vuole entrare a far parte di alcun altro gruppo.

Situazione dei parlamentari senza gruppo

L'appartenenza a un gruppo parlamentare è una condizione indispensabile per ottenere un seggio in una commissione. Nel Consiglio nazionale nei dibattiti organizzati i senza gruppo dispongono di una parte del tempo di parola complessivo, ma nei dibattiti dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari. Inoltre, i parlamentari senza gruppo non hanno una segreteria di gruppo parlamentare che li supporti nel loro lavoro. Per il resto, i parlamentari senza gruppo hanno gli stessi diritti dei parlamentari che appartengono a un gruppo parlamentare.

Cenni storici

La situazione dei parlamentari senza gruppo ha dato luogo a continue discussioni in Consiglio nazionale. È stato proposto più volte che anche i deputati senza gruppo abbiano diritto a un seggio in una commissione. Nel 2008 una minoranza della Commissione delle istituzioni politiche ha sostenuto che un tale diritto sia giustificato dal principio della parità di trattamento dei deputati stabilito dalla Costituzione⁸. Secondo tale minoranza, il deputato che non può essere membro di una commissione e che non può quindi esercitare pienamente i diritti individuali inerenti al mandato parlamentare è penalizzato rispetto ai deputati che siedono in una commissione. Questo significa non soltanto ledere i suoi diritti di parlamentare ma anche violare indirettamente i diritti politici dei suoi elettori (e di conseguenza le disposizioni dell'art. 34 Cost.): il voto di tali cittadini avrebbe infatti un peso minore dato che il deputato da essi votato non disporrebbe di tutti i diritti individuali riconosciuti ai parlamentari. La maggioranza della Commissione ha tuttavia ritenuto che, vista l'importanza considerevole che riveste il lavoro delle commissioni, è fondamentale che queste ultime siano rappresentative, ossia che la loro composizione politica rifletta quella della loro Camera. Se ai deputati senza gruppo fosse riconosciuto il diritto a un seggio nelle commissioni, la composizione delle stesse rischierebbe di non essere più proporzionale. Secondo la maggioranza della Commissione delle istituzioni politiche del 2008, la costituzione di gruppi nelle Camere prevista dalla Costituzione federale mira a favorire uno svolgimento razionale dei lavori e di conseguenza a strutturare meglio il processo decisionale in Parlamento. Abolire la condizione secondo cui un deputato deve far parte di un gruppo per poter avere un seggio in una commissione significherebbe sopprimere una delle principali motivazioni a costituire un gruppo⁹.

Nel 2012 il Tribunale federale ha deciso di non entrare nel merito di un ricorso contro la decisione dell'Ufficio del Consiglio nazionale di rifiutare l'assegnazione di un seggio in una commissione a un deputato senza gruppo, ritenendo che né la legge sul Parlamento né il regolamento del Consiglio nazionale contemplano la possibilità di ricorrere contro una tale decisione. Allo stesso tempo, ha tuttavia rilevato che «l'atto impugnato non viola i diritti politici dei cittadini né quelli del ricorrente, che non ne è titolare nell'ambito della sua attività di parlamentare»¹⁰.

⁸ Rapporto del 21 febbraio 2008 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale «Iniziativa parlamentare. Diritto parlamentare. Diverse modifiche», FF 2008 1593, pag. 1613 seg.

⁹ Ibidem.

¹⁰ DTF 1C_65/2012



MEMBRI SENZA GRUPPO PARLAMENTARE

47 ^a Legislatura	48 ^a Legislatura	49 ^a Legislatura	50 ^a Legislatura	51 ^a Legislatura	51 ^a Legislatura
6 senza gruppo	7 senza gruppo	1 senza gruppo	0 senza gruppo	0 senza gruppo	0 senza gruppo
2 PdL	1 UDF <small>fino 2009</small>	1 MCG <small>fino al 2013</small>			
1 AdG-Sol	5 PBD <small>da 2008 fino al 2009</small>				
1 DS	1 senza partito				
1 GliZ <small>dal 2004</small>	<small>dal 2010</small>				
1 UDC <small>dal 2006</small>					

47^a legislatura

Durante la 47^a legislatura erano sei i consiglieri nazionali senza un gruppo: due del Partito del lavoro, uno dei Democratici svizzeri e uno dell'Alliance de Gauche - essi non appartenevano ad alcun gruppo parlamentare già all'inizio del loro mandato. Nel 2004 un membro del gruppo dei Verdi è stato escluso dopo aver costituito con altri il Partito dei Verdi liberali. Nel 2006 un deputato ha lasciato il gruppo UDC pur rimanendo iscritto al partito.

48^a legislatura

All'inizio della 48^a legislatura un membro dell'Unione Democratica Federale ha abbandonato il gruppo UDC senza aderire ad alcun gruppo fino alla sua uscita dal Consiglio nazionale avvenuta nel 2009. Il suo successore è rientrato nelle fila del gruppo UDC.

Nel 2008 cinque ex rappresentanti UDC hanno aderito al neocostituito Partito borghese-democratico (BDP) senza più appartenere ad alcun gruppo. Con l'elezione di un altro rappresentante BDP al Consiglio nazionale, i rappresentanti BDP hanno raggiunto nel 2009 il quorum per costituire il nuovo gruppo BPD.

Nel 2010 un membro del gruppo PS ha lasciato sia il partito sia il gruppo parlamentare e non ha aderito ad alcun gruppo fino alla fine del suo mandato.

49^a legislatura

All'inizio della 49^a legislatura un deputato del Consiglio nazionale, ossia il rappresentante del Mouvement Citoyens Genevois, non apparteneva ad alcun gruppo. Nel 2013 ha lasciato il Consiglio e il suo successore è stato ammesso nel gruppo UDC.

50^a legislatura

Nella 50^a legislatura tutti i deputati hanno aderito a un gruppo.

51^a legislatura

Nella 51^a legislatura tutti i deputati hanno aderito a un gruppo.

52^a legislatura

All'inizio della 52^a legislatura, un deputato del Consiglio degli Stati, ossia il rappresentante del Mouvement Citoyens Genevois, non apparteneva ad alcun gruppo. Il secondo giorno di sessione è tuttavia entrato a far parte dell'UDC.



BASI LEGALI

I. Gruppi parlamentari (in generale)

- Articolo 154 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 160 capoverso 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 31 lettera h legge sul Parlamento
- Articolo 61 legge sul Parlamento
- Articolo 62 legge sul Parlamento

II. Compiti

- Articolo 62 legge sul Parlamento

III. Contributi

- Articolo 12 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 10 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

IV. Costituzione

- Articolo 61 legge sul Parlamento

V. Da considerare

- Articolo 43 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 3 capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 9 capoverso 1 lettera g regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 15 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 17 capoverso 5 regolamento del Consiglio nazionale

VI. Dichiarazioni dei gruppi parlamentari

- Articolo 43 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale

VII. Dibattito dei gruppi

- Articolo 46 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 48 regolamento del Consiglio nazionale

VIII. Composizione dell'Ufficio

- Articolo 8 capoverso 1 lettera c regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 5 capoverso 1 lettera d regolamento del Consiglio degli Stati

IX. Segreteria

- Articolo 62 capoverso 4 legge sul Parlamento



ULTERIORI INFORMAZIONI

Cfr. la voce «I gruppi parlamentari» su parl.ch

➤ [Link](#)

Cfr. la voce «Archivio gruppi» su parl.ch

➤ [Link](#)